Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Mercoledì, 3 dicembre** | **Numero 285**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, che erige in Ente morale la Cassa della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 novembre u. s., n. 265, per inesattezza della copia trasmessaci dal Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, si è incorso in molteplici errori che qui appresso si enumerano con l'indicazione dei vari articoli, a debita rettifica:

Art. 21. — Nell'ultimo comma, lettera C, si dice « infortunio occorso, mentre erano imbarcati o per cause di servizio » mentre invece deve dirsi « *e* per cause di servizio ».

Art. 22. — Nella penultima riga del 3° comma si dice « *ed un* trentesimo per ogni anno di navigazione » mentre deve dirsi « *e di* un trentesimo ».

Nella 2ª riga del 4° comma si dice « *con un* concorso dello Stato » invece di « *con il* concorso ».

Art. 31. — Nella 1ª riga del 2° comma si dice « servizio della leva di mare *prestata* » invece di « *prestato* ».

Nella 4ª riga dello stesso comma è detto « *dal* decorrere del 25 maggio » invece di « *a decorrere* ».

Art. 36. — Nella 3ª riga del 2° comma è detto « *o risulta* che, ecc. » mentre deve dirsi « *e risulta*, ecc. ».

Art. 37. — Nella 5ª riga, 1° comma, manca l'articolo *di* innanzi la parola *cui*.

Art. 40. — 6ª riga, 1° comma in luogo di « *dall'ultimo* » deve dirsi « *dell'ultimo* ».

Art. 45. — Alla lettera *C*) è detto « per i piloti *di* servizi di pilotaggio che possono essere *accortati* » mentre ha da dirsi « per i piloti *i* servizi di pilotaggio che possono essere *accertati* ».

Art. 46. — Dopo le parole « Regie navi » si deve aggiungere « o sulle navi ».

Art. 48. — Nell'ultima riga è detto « *e* tale trattamento, ecc. », invece di « *o* tale trattamento ».

Art. 51. — Nella 2ª e 3ª riga si dice « derivanti da censi mutui *e da altri simili fondi* » mentre deve dirsi « mutui *ed altre simili fonti* ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 2161 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il voto dato dal Senato, a scrutinio segreto, nella seduta dell'11 agosto 1919 per l'approvazione dei disegni di legge nn. 316, 316 *bis*, 327 e 416:

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, dei trasporti ma-

rittimi e ferroviari, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Norme sulle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.

Art. 1.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivata e utilizzata acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma del presente decreto.

Art. 2.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco la cui pubblicazione sia avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del Regno entro il 31 dicembre 1919 e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto a spese dell'interessato, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento l'interessato potrà ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare nei modi da stabilire col regolamento, e farà pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, l'elenco delle acque pubbliche, per ogni provincia del Regno, dove non sia stato già provveduto ai termini dell'art. 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Saranno iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, che, considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione.

Nello stesso termine le Provincie interessate potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 4.

Gli elenchi delle acque pubbliche dovranno essere, per tutte le Provincie del Regno, compilati, approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 1921.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di compilare e modificare gli elenchi mediante elenchi suppletivi, che saranno compilati, pubblicati e approvati con le stesse norme stabilite per gli elenchi principali.

Art. 5.

Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi a norma del presente decreto, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 2, avranno diritto alla concessione con esclusione di qualunque altro richiedente, salvo quanto è disposto dall'art. 31.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre 1920 per le Provincie in cui gli elenchi furono o saranno pubblicati entro il 30 giugno 1920, e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno degli elenchi posteriormente approvati, gli interessati potranno ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 7.

In ogni Provincia sarà, a cura del Ministero delle finanze, formato e conservato il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

b) l'uso a cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata;

d) la superficie irrigata ed il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice;

e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione o il titolo.

Le dichiarazioni di utenza devono essere fatte entro il 31 dicembre 1920 ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1919 e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti saranno passibili di una ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 8.

Le utenze di cui all'art. 1 si distinguono in due categorie, a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per forza motrice: cavalli dinamici nominali 300;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, dichiarerà se la derivazione a bocca libera, o per usi diversi da quelli sopra indicati, debba considerarsi grande o piccola derivazione.

Art. 9.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazione, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Il genio civile ne dà immediata notizia al Ministero, il quale ne ordina la pubblicazione mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque, comunicando il nome del richiedente e i dati principali della chiesta derivazione: e cioè luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione e uso della derivazione.

L'avviso sarà anche riprodotto nella *Gazzetta ufficiale.*

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perchè inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, sentito il Consiglio superiore delle acque o su conforme parere di questo, la respinge con suo decreto.

Le domande che concernono derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre 30 giorni dall'avviso nella *Gazzetta ufficiale* relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili colla nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso la domanda viene pubblicata col relativo progetto, nelle forme stabilite dal regolamento, a cura degli uffici del genio civile delle Provincie sopraindicate, stabilendosi il termine, non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il

quale possono presentarsi le osservazioni o le opposizioni scritte alla derivazione richiesta.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria sarà estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria sarà intanto limitata a quelle che furono presentate e accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dell'avviso relativo alla prima domanda.

L'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni; procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati; e invia gli atti al Ministero dei lavori pubblici, con una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso d'acqua, agli interessi pubblici connessivi, alla natura e attendibilità delle opposizioni.

Ogni richiedente di nuove concessioni dovrà depositare, con la domanda, una somma pari ad un decimo del canone annuo fissato al seguente art. 26 e in ogni caso non inferiore alle L. 50.

Le somme così raccolte saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata, per essere, indi, con decreto del ministro del tesoro, aggiunte all'assegnazione del cap. 42 « Servizio idrografico fluviale - Spese per studi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua » dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1919-920 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 10.

Tra più domande concorrenti, dopo completata l'istruttoria di cui all'art. 9, è preferita quella che presenti la migliore utilizzazione idraulica o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici; e a parità di tali condizioni quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie e industriali d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda, quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico, e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi all'una o ad altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque. Il Consiglio indicherà, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Art. 11.

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui al 4° e 6° comma dell'art. 9, ma prima che il Consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, potrà essere ammessa a istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se essa presenti uno speciale e prevalente motivo d'interesse pubblico, riconosciuto dal ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande, fino a che anche per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.

Art. 12.

Per la domanda prescelta l'ufficio del genio civile compilerà il disciplinare, secondo le norme già dettate dal Consiglio superiore delle acque, e inviterà il richiedente a firmarlo.

Art. 13.

Per assicurare la più razionale utilizzazione del corso di acqua o per rendere alcune delle domande concorrenti tra loro compatibili, il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà invitare i richiedenti ad apportare le opportune modificazioni ai rispettivi progetti e, ove occorrano opere in comune, potrà imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere.

Le domande così modificate saranno sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte. Non potranno però, fino alla decisione definitiva, accertarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Si potrà, in ogni caso, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, fra più concorrenti, le cui domande abbiano tali caratteri di pubblico interesse da dover essere soddisfatte, far luogo alla concessione a chi richiede la maggiore derivazione, con l'obbligo di fornire a prezzo di costo determinate quantità di acque o di energia elettrica agli altri richiedenti.

Art. 14.

Nei casi di accertata urgenza il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può permettere che siano eseguite subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere nel caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Art. 15.

Le domande di derivazione su corsi di acqua riservati saranno ammesse a istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio superiore delle acque ai fini indicati dal 2° comma dell'art. 38.

Art. 16.

Le domande per utilizzazioni su corsi riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al ministro dei lavori pubblici che provvede alla concessione su parere conforme del Consiglio superiore delle acque senza bisogno di formale istruttoria.

Art. 17.

Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro delle finanze. Tale decreto deve essere registrato dalla Corte dei conti.

Art. 18.

I ricorsi avverso il decreto di concessione, aventi per oggetto diritti o interessi che si pretendono lesi dalla avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque pubbliche territoriali, o al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e notificati, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, tanto al concessionario che al ministro dei lavori pubblici.

Art. 19.

La concessione si intende sempre fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non potrà mai invocare la concessione come titolo a pretendere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20.

Le utenze non possono essere cedute senza il nulla osta del ministro dei lavori pubblici.

Art. 21.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta: quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 8 del testo unico sulle fer-

rovie concesse alla industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 22.

Al termine della utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni di forza motrice passano in proprietà dello Stato senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque il Ministero potrà, nell'ultimo decennio di durata delle utenze a scopo di forza motrice, ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 378 della legge sui lavori pubblici, la manutenzione delle opere indicate nel primo comma, che sia ritenuta al loro regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi anche nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo il presidente del Tribunale superiore delle acque nomina tre arbitri per la determinazione del prezzo, ai sensi dell'art. 60 del Codice di commercio.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato dovrà preavvisare l'utente tre anni prima del termine dell'utenza.

Nei casi di decadenza o rinuncia la facoltà stessa è esercitabile senza uopo di alcun preavviso.

Art. 23.

Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dell'esercizio, a parità di condizioni, sarà preferito nell'esercizio della derivazione l'utente cessante.

Nelle grandi derivazioni a uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al concessionario sarà rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e quelli di bonifica.

Art. 24.

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, saranno rinnovate a norma dell'articolo precedente e in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle, e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 25.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali principali di irrigazione, di bonifica e di acqua potabile e le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta.

L'approvazione del progetto esecutivo, che dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti del detto articolo.

Il genio civile compila, previo avviso agli interessati e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono l'indennità offerta, o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.

Il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato permanente delle acque, potrà dichiarare urgente e indifferibile l'esecuzione dei lavori agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie 2ª). In tal caso si osserverà la procedura stabilita dal capo II, titolo II, della legge medesima, e lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal genio civile, previo avviso agli interessati, o, se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione pubblica avente un proprio ufficio tecnico da questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati.

Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si procederà a norma dei capoversi precedenti.

Art. 26.

Le nuove concessioni di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone secondo le norme seguenti;

per ogni modulo (litri 100 al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue L. 50;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue L. 25;

per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue L. 0,50;

per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice, annue L. 3,00.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Il canone sarà regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone annuo sarà inferiore a L. 3,00.

Art. 27.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua ad uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione nelle colature o residui d'acqua ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applicherà il canone più elevato.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque iemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone sarà ridotto alla metà. Per le grandi derivazioni il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 28.

La riscossione dei crediti spettanti allo Stato a norma degli articoli 26 e 27 è fatta in base alla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 29.

Alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato si applicano le norme speciali che le riguardano.

Art. 30.

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato in conformità agli articoli 26 e 27.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e la ultimazione dei lavori e per la utilizzazione dell'acqua.

Potranno, sentito il Consiglio superiore delle acque, includersi nel disciplinare anche norme relative alle tariffe dei consumi.

Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, dovrà, sentito il parere del Consiglio superiore delle acque, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso.

Art. 31.

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Debbono gli stessi utenti regolare col mezzo di detti manufatti le derivazioni, in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori siano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 32.

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere perchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà imporre con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori o moderatori della introduzione delle acque.

Art. 33.

È in facoltà del ministro dei lavori pubblici sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, di sostituire in ogni tempo, in tutto o in parte, alla quantità di acqua od energia idraulica utilizzata, una corrispondente quantità di acqua e di energia idraulica, od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione della utenza in quanto compatibile con la modificazione apportata.

Art. 34.

Quando una domanda di concessione per una importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, si può, ugualmente su conforme parere del Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso può anche essere consentito al nuovo concessionario di indennizzare l'antico utente anzichè a termini della legge sulle espropriazioni, fornendogli a propria cura e spese una corrispondente quantità di acqua o di energia elettrica e provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni o alla Provincia e, qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio del nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

Qualora la minore utilizzazione sia esente da canone, sarà ridotto in proporzione il canone dovuto dal nuovo concessionario.

Art. 35.

Qualora il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salva la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le rinnovate condizioni locali lo consentano, saranno autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre alla eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilità sarà fatto con decreto del ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

La misura dell'indennità, quando sia riconosciuta dovuta, verrà determinata col decreto stesso salvo ricorso alla giurisdizione stabilita nell'art. 65 e seguenti.

Art. 36.

Qualunque utente di acqua pubblica che intenda variare sostanzialmente il luogo, le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, o l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Ove la precedente utenza sia esente da canone, questo, durante il termine pel quale sarebbe durata la vecchia utenza, è dovuto per la maggiore utilizzazione, salvo che l'uso per forza motrice sia trasformato in uso per irrigazione, nel quale caso il canone è dovuto per intero.

Quando le variazioni riguardino solo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzata, restando invariato l'uso e sostanzialmente inalterati il luogo e le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque potrà accordare la concessione senza le formalità stabilite al primo comma, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resterà fermo il termine originario dell'utenza.

Ogni altra variazione nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice, dovrà essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorrerà in una ammenda da L. 500 a L. 5000, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

Art. 37.

Nei casi di accertata urgenza l'Ufficio del genio civile riferendone immediatamente al ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate le variazioni nelle variazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica purchè gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

Art. 38.

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua.

La riserva può essere prorogata dal ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata, si può, su conforme parere del Consiglio predetto, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua la riserva di determinata quantità di energia al prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interessi e ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'Amministrazione interessata e il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Art. 39.

Ai Comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla gratuitamente ai rispettivi abitanti od istituti, la concessione, udito il parere del Consiglio superiore delle acque, si darà gratuitamente.

Art. 40.

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, da consegnarsi all'officina di produzione.

I Comuni, a favore dei quali è fatta la riserva di energia, dovranno farne richiesta nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione della decisione del ministro dei lavori pubblici indicata nel comma seguente. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

In mancanza di accordo fra i Comuni interessati ed il concessionario, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa, sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal ministro dei lavori pubblici sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando l'energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle acque, potrà stabilire con proprio decreto, a favore degli Enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a L. 2 per ogni cavallo dinamico nominale.

Questo canone avrà la stessa decorrenza del canone governativo stabilita all'art. 27.

Questo canone sarà ripartito fra i Comuni rivieraschi nel modo stabilito dal regolamento e dovrà essere ripartito in guisa da non eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultanti dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione.

Quando la energia sia trasportata fuori della Provincia, a questa sarà attribuito il suddetto sopracanone nella misura di un quarto, ed i rimanenti tre quarti saranno ripartiti fra i Comuni come nel comma precedente.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il ministro delle finanze, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, stabilirà a quali Comuni e Provincie e in quale misura, possa spettare il sopracanone di cui nel presente articolo.

Art. 41.

Tutti gli utenti menzionati all'art. 1 della presente legge decadono dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;

b) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;

c) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

d) per mancato pagamento di tre annualità del canone;

e) per il decorso dei termini stabiliti nel regolamento o nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

f) per contravvenzione al disposto dell'art. 20.

Il ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può, con proprio decreto, prorogare i termini suddetti qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere.

Previa diffida all'interessato nei casi contemplati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, la decadenza è pronunciata con decreto motivato dal ministro dei lavori pubblici che nei casi contemplati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) deve essere preceduto da conforme parere del Consiglio superiore delle acque. Detto decreto è notificato all'utente decaduto, e comunicato al ministro delle finanze.

Art. 42.

Nelle grandi derivazioni per forza motrice destinata ai servizi pubblici lo Stato può, verificandosi interruzione o sospensione, procedere all'esercizio di ufficio a spese dell'utente.

Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di importanti derivazioni esercitate abusivamente.

Art. 43.

Compete ai prefetti la facoltà di concedere licenze, sentito l'Ufficio del genio civile, per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde od a cavaliere degli argini, purchè:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al minuto secondo;

2° non siano intaccati in nessun modo gli argini e le sponde;

3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

La licenza è accordata per la durata non maggiore di un anno; può essere rinnovata e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 44.

Il Consiglio superiore delle acque è composto:

a) di un presidente e di un vice presidente nominati con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio dei ministri;

b) di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

c) di un funzionario di grado almeno equivalente a capo divisione delegato da ciascuno dei ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti ferroviari e marittimi, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno;

d) di un funzionario della Regia avvocatura erariale designato dall'avvocato generale erariale:

e) di quattro tecnici membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore dei lavori pubblici o ingegneri-capi designati dal presidente del Consiglio stesso;

f) di un ispettore capo delle ferrovie dello Stato designato dal direttore generale delle ferrovie;

g) di quattro tecnici di speciale competenza in materia idraulica od elettrotecnica scelti dal ministro dei lavori pubblici.

I componenti sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno anche parte del Consiglio superiore il direttore capo e il vice-direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque presso il Ministero dei lavori pubblici, il primo con voto deliberativo, il secondo con voto consultivo.

Il Consiglio superiore può sempre aggregarsi il presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e i direttori generali delle opere idrauliche, bonifiche e servizi speciali, per sentirli con voto consultivo su singoli affari.

Al Consiglio superiore è aggregato un Ufficio di segreteria composto di funzionari designati dal Ministero dei lavori pubblici.

Al presidente del Consiglio superiore delle acque è assegnata una indennità annua di L. 5000, al vice-presidente di L. 3000, a ciascuno dei membri del Comitato di cui all'art. 46 di L. 2000 ed a ciascuno degli altri membri del Consiglio di L. 1000.

Tutti i componenti del Consiglio si intendono compresi nel n. 6 della tabella A annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 406.

Art. 45.

Il Consiglio superiore delle acque delibera su tutte le questioni demandategli dal presente decreto o da ogni altra legge dello Stato, e su quelle ad esso sottoposte dal ministro dei lavori pubblici.

Per le materie di sua competenza la deliberazione del Consiglio sostituisce ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio:

a) detta le norme per coordinare le osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini;

b) dà parere per la preparazione e lo studio di piani di massima di utilizzazione dei bacini idrografici dei corsi di acqua pubblica;

c) stabilisce le norme per i collegamenti tra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari;

d) pubblica annualmente la statistica delle concessioni accordate, delle derivazioni attuate e della energia prodotta nell'anno precedente. Gli utenti sono tenuti a fornire al Consiglio superiore gli elementi all'uopo necessari e a permettere le indagini che a questo scopo dovessero eseguirsi nelle officine.

Art. 46.

L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio superiore delle acque è affidato a un Comitato permanente, che sarà costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio stesso. Il Comitato è composto del presidente, del vice presidente del Consiglio superiore, e di otto membri di esso, dei quali almeno due funzionari tecnici ed uno scelto fra i tecnici, di cui alla lettera *g*) dell'art. 44.

Il presidente del Consiglio superiore, per l'esame di speciali questioni, può aggregare al Comitato altri componenti del Consiglio.

Quando si tratti di riconoscimenti, ammissioni ad istruttoria, proroghe di termini, o di concessioni di piccole derivazioni, il Comitato, nei casi di urgenza, prende le necessarie deliberazioni, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 47.

In tutti i casi nei quali per le disposizioni del presente decreto si debba provvedere su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, il ministro competente, qualora non intenda conformarsi a tale parere, potrà farlo con decreto motivato previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

CAPO II.

Provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi o laghi artificiali.

Art. 48.

A chi ottenga, o abbia già ottenuto, ai sensi del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, possono essere accordati con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

1° l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salvo però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2° la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3° sovvenzioni governative con facoltà di vincolarle a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

Art. 49.

Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di una lira:

1° l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago, nonchè l'atto di concessione e della sovvenzione governativa di cui agli articoli seguenti;

2° l'atto col quale il concessionario ceda agli altri l'avuta concessione;

3° l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;

4° gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Art. 50.

La sovvenzione governativa può accordarsi per non più di cinquant'anni e non oltre la durata della concessione della derivazione. Può ammontare sino a L. 8.000 all'anno per un milione di mc. di acqua invasata; ma non mai superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario, presentato e debitamente accertato nei modi e forme da stabilirsi col regolamento.

Art. 51.

La sovvenzione potrà elevarsi al disopra di L. 8.000 nel caso in cui la costruzione del serbatoio o lago renda in tutto o in parte inutile la esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure giovi alla irrigazione o alla creazione di impianti idro-elettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori; ma in nessun caso potrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nel modo stabilito nel regolamento.

Art. 52.

Ove sia accordata la sovvenzione consentita negli articoli precedenti, potrà essere stabilita nell'atto di concessione, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità che saranno fissate nel regolamento, e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una Società per azioni la suddetta quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

Art. 53.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, può autorizzare i concessionari, ai quali sia stata accordata la sovvenzione stabilita negli articoli precedenti, a fare operazioni garantite con la sovvenzione governativa fino agli otto decimi di questa.

Tale autorizzazione non importa alcuna responsabilità dello Stato.

Le obbligazioni emesse da Società anonime, col vincolo della sovvenzione governativa, esclusivamente per la costruzione delle opere contemplate nel presente decreto, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nell'articolo 73 della legge 4 luglio 1897, numero 414, testo unico, nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).

Art. 54.

Per i serbatoi di uso agricolo potrà essere fatta l'emissione di obbligazioni o di cartelle fondiarie garentite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie sia consorziate sia obbligate a contribuire in base agli articoli seguenti, sia aderenti, a mezzo di Istituti di credito da designarsi dal regolamento, chiunque sia il concessionario.

Art. 55.

Quando il serbatoio o lago sia costruito per conto della Amministrazione delle ferrovie di Stato o di un'altra Amministrazione di Stato, verranno fra essa e il Ministero dei lavori pubblici presi gli opportuni accordi perchè sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria rese inutili con la costruzione del serbatoio o lago venga corrisposto all'Amministrazione, per cui conto il serbatoio o lago si costruisce, un contributo che non potrà mai superare l'importo delle somme corrispondenti alle opere di cui è risparmiata la esecuzione.

Il contributo ed il passaggio dei fondi da un bilancio all'altro viene stabilito con R. decreto sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 56.

Per imporre contributi da riscuotersi coi privilegi fiscali nei fondi soggetti ad irrigazione si dovrà nella domanda indicare i terreni che si prestano per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità di acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base alla quale sarà commisurato il tributo obbligatorio. Tali indicazioni saranno, in base ai risultati dell'istruttoria stabilite col decreto di concessione, di concerto anche col ministro di agricoltura.

Art. 57.

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o qualsiasi opera

di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua o accresciuta la supercie dei torrenti privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo annuo di miglioria da stabilirsi in via definitiva dal ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore delle acque, salva sempre ai proprietari la facoltà di abbandonare al concessionario gli accrescimenti del terreno.

Art. 58.

Anche indipendentemente dalla domanda di cui all'art. 48, il Governo, nell'esame delle domande e dei progetti di derivazione, può prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche o quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua o risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario può il Governo concedere agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 59.

Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero di agricoltura, studierà quali bacini imbriferi possano sistemarsi mediante serbatoi e laghi con equa e specifica ripartizione fra le regioni in cui si rende necessario che lo Stato ne promuova direttamente la costruzione. Gli elenchi di tali bacini saranno approvati con decreto Reale, in base a progetti di larga massima, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 60.

In base all'elenco disposto nell'articolo precedente, nel modo da stabilirsi col regolamento, sarà aperta la gara con invito all'industria privata di presentare progetti più dettagliati o richiedere agevolazioni o sovvenzioni concesse nel presente decreto; la sovvenzione nei casi contemplati nell'art. 50 potrà elevarsi sino a lire dodicimila, ferme restando le maggiori agevolazioni per casi previsti nell'art. 51.

Sentito il Consiglio superiore delle acque, sarà, con decreto Reale prescelto l'offerente che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, presenti le migliori condizioni, tenendo conto non solo dell'ammontare della sovvenzione, ma della migliore e più vasta utilizzazione idraulica o di altri prevalenti interessi pubblici.

La gara, ove lo si creda necessario, potrà essere aperta in base a progetti dettagliati studiati dall'Amministrazione.

Può l'Amministrazione stessa, sentito il Consiglio superiore delle acque, far propri i progetti studiati da privati, ad un prezzo che rappresenti la giusta spesa occorsa per il progetto e la rimunerazione che spetta all'autore dello studio.

Art. 61.

Qualora non si abbiano offerte idonee si potrà provvedere direttamente dal Ministero dei lavori pubblici alla costruzione del serbatoio o lago, aprendo poi la gara per la concessione del solo esercizio. Si potranno stipulare convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idro-elettrici distintamente da quelli per l'irrigazione o l'uso potabile.

Art. 62.

Nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e seguenti ed agli articoli 60 e seguenti del presente decreto, per le eventuali costruzioni di cui all'art. 61.

Le somme annue da stanziare saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 63.

Con le norme stabilite negli articoli 9 e 15 del testo unico delle leggi per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, approvato con decreto Reale 21 marzo 1912, n. 442, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione dei laghi serbatoi la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che interessino le dette opere di ritenuta.

Art. 64.

Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli Enti che, a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, potranno optare per le disposizioni del presente decreto, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questo stabilite, e restando la relativa spesa a carico del bilancio dei lavori pubblici.

CAPO III.

Giurisdizione e norme di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche.

Art. 65.

Una sezione di Corte di appello, designata annualmente dal primo presidente della rispettiva Corte, nelle sedi sottoindicate funzionerà da Tribunale delle acque pubbliche:

1. Torino: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Torino, Casale e Genova.
2. Milano: per le circoscrizioni di Milano, Brescia e Parma.
3. Venezia: per le circoscrizioni di Venezia.
4. Firenze: per la circoscrizione di Bologna, Lucca e Firenze.
5. Roma: per le circoscrizioni di Roma, Aquila e Ancona.
6. Napoli: per le circoscrizioni di Napoli, Trani e Catanzaro.
7. Palermo: per le circoscrizioni di Palermo, Catania e Messina.
8. Cagliari: per la circoscrizione di Cagliari.

A ciascuna delle sezioni di Corte di appello indicate saranno aggregati tre funzionari del genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del genio civile.

Art. 66.

È istituito in Roma il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

a) un presidente nominato con decreto Reale su proposta del guardasigilli, sentito il Consiglio dei ministri, e scelto tra i magistrati aventi grado pari a quello di presidente di sezione di Corte di cassazione:

b) quattro consiglieri di Stato:

c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

d) tre tecnici membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici non aventi funzioni di amministrazione attiva.

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere *b*) e *c*).

I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso: i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma: i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Al presidente del Tribunale superiore delle acque è assegnata una indennità annua di lire cinquemila e a ciascun giudice di lire tremila.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie giudiziarie aventi grado di cancelliere.

Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione di Roma, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

Art. 67.

Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

b) le controversie circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde;

c) le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

d) le controversie indicate nell'art. 8, terzo capoverso, del decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, restando abrogati i capoversi successivi di tale articolo. Rimane ferma l'applicazione degli articoli 31 a 38 e 66 a 68 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

e) le controversie per risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 della legge (testo unico) 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 68.

Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto, nelle materie di cui all'art. 67, non sono proponibili avverso un provvedimento dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Art. 69.

Al Tribunale superiore delle acque appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai Tribunali delle acque pubbliche.

Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato e un tecnico.

Art. 70.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;

b) i ricorsi anche per il merito sopra contestazioni circa provvedimenti pel regime delle acque pubbliche, ai termini dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; e contro provvedimenti ordinati dai prefetti a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge stessa in quanto riguardino acque pubbliche.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.

Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.

Art. 71.

Sono abrogati la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), i numeri 6 e 18 dell'art. 23 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico 17 agosto 1907, n. 638, per quanto riguarda i ricorsi in materia di acque pubbliche, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 72.

Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso modificato con le norme stabilite negli articoli 135 a 144, primo comma, del Codice di procedura civile.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'art. 146 dello stesso Codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'art. 76.

Art. 73.

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono essere fatte anche a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale, ed allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Art. 74.

Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni, se la parte, cui è notificato il ricorso, risiede in Italia; di trenta, se risiede all'estero, in Europa; di novanta, negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Art. 75.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso, o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 76.

Il presidente delega per l'istruzione della causa uno dei giudici, esclusi i membri tecnici.

Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto, su ricorso o di ufficio.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato, iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte d'appello del Regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso.

Art. 77.

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale, ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto, e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col contro ricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva, alla quale differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 78.

Quando una medesima causa o più cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si sieno dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti proposta e notificata a norma dell'art. 72 e seguenti.

La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa, entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 75, con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio nè a denuncia per cassazione, nè a revocazione.

Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse promosse davanti due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più proponibile se uno dei Tribunali abbia già pronunziata la sentenza definitiva.

Art. 79.

Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunciate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori, e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 97; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza è impugnata all'udienza, e alla presenza di tutte le parti o dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa a udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione a udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'articolo 77. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti d'istruzione con la maggiore celerità di procedura, e può ordinarli anche d'ufficio.

Art. 80.

Gl'interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata, l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato se sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nella ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 81.

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento, non sia presente, o chieda un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo la udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Art. 82.

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

Il termine può essere prorogato una sola volta, e soltanto per accordo delle parti che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga. Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene con essa prorogato.

Il termine decorre dalla comunicazione fatta a forma dell'art. 97 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 83.

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del genio civile aggregati al Tribunale, o se si tratti del Tribunale superiore insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera *d*) dell'art. 66.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 84.

Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 85.

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 86.

Il giudice per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Art. 87.

Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 Codice procedura civile.

Art. 88.

Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 89.

Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale, a norma dell'art. 95.

All'Amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra privati che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito dal comma precedente.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 90.

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta, e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garantia è separata dalla causa principale.

Art. 91.

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa o sulla chiamata in garantia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza, soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 79.

Art. 92.

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma dell'art. 75, il ricorso si ha come non proposto.

Il convenuto può tuttavia nei tre giorni successivi depositare la copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 72.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non compaia, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, od

alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 93.

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate nel giudizio.

Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale, o far seguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 94.

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 95.

Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice le conclusioni definitive, e questi rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione.

Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse dopo tale provvedimento a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese, eccetto che, verificandosi un intervento ai sensi dell'art. 89, il giudice con sua ordinanza riconosca la conseguente necessità o convenienza di fissare un termine perentorio per la presentazione di conclusioni, aggiunte e documenti.

Art. 96.

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Art. 97.

Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile.

La pubblicazione delle sentenze avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze e delle sentenze definitive o incidentali, mediante consegna di copia integrale di esso nella forma stabilita per le notificazioni degli atti di citazione.

La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati od eletti a norma dell'art. 77: al contumace va fatta mediante inserzione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Al cancelliere che trasgredisca all'esatto adempimento di tale comunicazione sarà applicabile una ammenda da L. 500 a L. 1000.

Art. 98.

Le spese del giudizio e gli onorari sono liquidati nella sentenza sulla nota che le parti, o i loro procuratori, devono unire agli atti.

In caso di omissione della nota, la liquidazione è fatta dal giudice delegato, con provvedimento non suscettibile di reclamo.

Le spese della liquidazione e della notificazione del provvedimento sono a carico della parte o del procuratore negligente.

I diritti di procuratore saranno determinati in base alla legge vigente.

L'onorario d'avvocato sarà fissato di volta in volta dal Tribunale o dal giudice delegato, tenendo presente l'importanza della causa.

Art. 99.

Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 100.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'art. 145 del Codice di procedura civile.

Art. 101.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore sono soggetti alla tassa di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi delle Corti di appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi fra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.

Art. 102.

L'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 97, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 72 a 74.

Il termine a comparire è quello stesso indicato nell'art. 75.

Le sentenze emesse dai tribunali di primo grado per disporre atti di istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali, e tutte le sentenze interlocutorie possono essere appellate soltanto con la sentenza definitiva.

Art. 103.

Per i giudizi di appello innanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Art. 104.

I ricorsi al tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 70 devono essere notificati nei termini di cui all'ultimo capoverso dello stesso articolo tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 105.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al tribunale superiore il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato, sotto pena di decadenza.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipende dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione si fa constare con verbale di ufficiale giudiziario o di notaro, da depositarsi insieme col ricorso.

Art. 106.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. La esecuzione tuttavia dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso, o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed all'Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 107.

Se il giudice delegato del tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti,

può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti; ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad asssistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 108.

Se il tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e nei casi di cui alla lettera *b*), dall'articolo 70, decide anche nel merito.

Art. 109.

Le sentenze pronunciate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 del Codice di procedura civile.

Possono eziandio essere revocate sulla domanda della parte le sentenze dei tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'art. 494 del suddetto Codice.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 72.

Art. 110.

Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione: *a*) per incompetenza od eccesso di potere ai termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 361: *b*) per violazione o falsa applicazione di legge a sensi del n. 3 dell'articolo 517 Codice di procedura civile, o se si verifichi la contrarietà prevista nel n. 8 dell'art. 517 medesimo.

Nei casi di annullamento a sensi della lettera *b*) la causa è rinviata allo stesso tribunale superiore delle acque pubbliche, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 111.

Contro le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 70 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 8761.

Art. 112.

Per il ricorso alla sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del capo V, titolo V, libro I del Codice di procedura civile.

Le sentenze emesse dal tribunale superiore per disporre atti di istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali e tutte le sentenze interlocutorie, possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva.

I termini indicati nell'art. 518 del predetto Codice sono ridotti alla metà e decorrono dalla comunicazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 97.

Art. 113.

Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 110 e 111 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 109 devono essere preceduti, a pena di irrecevibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata, ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 cod. proc. civ.

Art. 114.

Per la rettificazione delle sentenze pronunziate dai tribunali delle acque pubbliche e dal tribunale superiore si osserva il disposto dell'art. 473, cod. di proc. civ.

La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 codice procedura civile o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'art. 360 del codice medesimo.

Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'art. 72.

Art. 115.

Sulla istanza delle parti può sempre essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali di prima istanza.

Le sentenze emesse dal tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 del cod. di proc. civ., il ricorso per cassazione non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del cod. di proc. civ.

Art. 116.

L'esecuzione delle decisioni emesse dal tribunale superiore sui ricorsi previsti dall'art. 70, si fa in via amministrativa eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva per la parte riguardante la condanna alle spese non potrà essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendosene menzione in fine dell'originale e dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Art. 117.

Per le azioni possessorie previste dall'art. 68 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 118.

Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente capo si osserveranno le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario approvati con i RR. decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili, nonchè, pei ricorsi previsti nell'art. 70, le norme del titolo terzo capo secondo, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638. delle legge sul Consiglio di Stato.

Art. 119.

Le disposizioni del presente capo III entreranno in vigore col 1° gennaio 1920, e fino a quel giorno continueranno ad essere osservate, per la giurisdizione e per il procedimento, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e del regolamento di procedura approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 120.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, ove non sia altrimenti disposto sono punite con ammende da L. 100 a L. 1000.

Art. 121.

Sono applicabili alle materie contenute nel presente decreto le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche n. 2248, allegato *F*.

Art. 122.

Per tutte le contravvenzioni previste dal presente decreto e dal relativo regolamento l'azione penale si prescrive col decorso di due anni.

Art. 123.

Agli effetti del presente decreto le piccole derivazioni ad uso agri-

colo, anche se godute da diversi utenti, costituiscono rispetto all'acqua pubblica da cui derivano, una utenza unica complessiva, e sono rappresentate secondo le norme regolanti il Consorzio o la comunione degli utenti.

Art. 124.

La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, con provvedimento da emettersi entro un anno dalla domanda, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grandi derivazioni per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grandi derivazioni per ogni altro uso.

Alle concessioni prorogate saranno applicabili tutte le disposizioni del presente decreto.

Art. 125.

Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto avranno la durata massima stabilita nell'art. 21 per la varie specie di concessione, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917.

Ad esse saranno applicabili le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24.

Agli utenti contemplati nella lettera *a*) dell'art. 1 o a quelli che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'uso trentennale in base agli articoli 1 e 24 della legge 10 agosto 1884, n. 2664 qualora il titolo o il decreto di riconoscimento non abbia un termine di durata, sarà rinnovata l'utenza a termini degli articoli 23 e 24, anche se si tratti di derivazione per forza motrice.

Art. 126.

Il Governo del Re provvederà a dettare le norme per coordinare il presente decreto con le disposizioni seguenti:

a) legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, e testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959 e legge 8 aprile 1915, n. 508 sulla navigazione interna e sulla fluitazione;

b) testo unico approvato con R. decreto 28 febbraio 1886, n. 3732, sui Consorzi di irrigazione, e legge 2 febbraio 1888, numero 5192 sui Consorzi di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale;

c) legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti a favore della Basilicata: legge 25 giugno 1906, n. 255, contenente provvedimenti a favore delle Calabrie; legge 2 giugno 1910, numero 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e la silvicoltura;

d) legge 5 maggio 1907, n. 257, sul magistrato alle acque, per le provincie Venete e di Mantova;

e) testo unico approvato con R. decreto 21 marzo 1912, numero 442, sulla sistemazione idraulica-forestale dei bacini montani:

f) le norme speciali sui canali demaniali.

Il Governo del Re detterà pure le altre disposizioni transitorie occorrenti.

Art. 127.

Con regolamento da approvarsi, e da modificarsi, ove occorra, con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione del presente decreto.

Art. 128.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimangono abrogati:

a) i decreti Luogotenenziali 20 novembre 1916, n. 1664 e 22 dicembre 1918, n. 2055 concernenti le derivazioni di acque pubbliche:

b) il decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

c) i decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1636 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664;

d) il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242 concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali nonchè di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche.

Art. 129.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — DE VITO — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2213 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnanti ordinari e straordinari e i direttori didattici delle scuole elementari dipendenti dall'Amministrazione scolastica provinciale, dai Comuni e dai corpi morali che mantengono scuole elementari a norma dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, corrispondono un contributo mensile equivalente all'uno per cento dell'ammontare netto dello stipendio e di ogni altro assegno da essi percepito sul bilancio degli Enti sopra detti a decorrere dal 1° maggio 1919.

Art. 2.

L'ammontare delle ritenute di cui all'articolo precedente è destinato per due terzi alla costituzione di un fondo di previdenza e di assistenza pei maestri e per le loro famiglie; e per un terzo alla costituzione di un fondo «pro cultura», mediante il quale gli insegnanti e i direttori delle scuole elementari verranno aiutati a migliorare la propria cultura, a conseguire altri titoli di studio e ad acquistare conoscenza diretta di Istituti, di pubblicazioni e di metodi utili al progresso della istruzione e della educazione.

L'assistenza è esercitata anche col favorire il collocamento di maestri disoccupati.

Art. 3.

A ciascuna delle istituzioni di cui al precedente art. 2 è preposta una Commissione amministrativa, istituita presso il Ministero della istruzione pubblica.

Il presidente e due membri di ciascuna Commissione sono nominati per decreto Reale su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, fra persone residenti in Roma, e quattro membri sono eletti con diritto di rappresentanza alla minoranza per un quarto, dai maestri e dai direttori didattici di cui all'art. 1 del presente decreto.

I membri della Commissione esercitano il loro ufficio gratuitamente, ma quelli residenti fuori di Roma hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e a una diaria da determinarsi dalla Commissione amministrativa.

I membri della Commissione amministrativa durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 4.

Ciascuna delle istituzioni contemplate nel presente decreto ha un direttore.

Il direttore è scelto dal ministro dell'istruzione pubblica tra persone appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale o provinciale, di grado non inferiore a direttore capo di divisione, ispettore centrale per l'istruzione primaria e popolare, provveditore agli studi, ed assegnato, con decreto del ministro stesso, all'ufficio di cui al presente articolo, senza pregiudizio dei diritti derivantigli dal grado e dal posto nel ruolo, al quale, per ogni effetto, continua ad appartenere.

Al funzionario di cui al comma precedente spetta inoltre, a carico della istituzione alla quale viene addetto, una indennità eguale a un terzo dello stipendio, corrisposta dallo Stato ed a questo rimborsata dalla istituzione stessa.

Il direttore può essere scelto anche tra persone non appartenenti all'Amministrazione centrale o provinciale dell'istruzione pubblica. In tal caso la nomina ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, alle condizioni da stabilirsi per regolamento, e con stipendio, a carico dell'istituzione, non inferiore a quello di direttore capo di divisione.

Art. 5.

L'ammontare delle ritenute di cui all'art. 1 del presente decreto è versato mensilmente da ciascun Ente nella tesoreria provinciale a favore della contabilità speciale dell'Amministrazione scolastica, la quale, alla sua volta, la versa complessivamente ogni trimestre in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica saranno iscritte, in apposito capitolo, le somme corrispondenti ai versamenti di cui sopra.

I redditi non disposti alla fine di ciascun esercizio sul detto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica potranno essere erogati negli esercizi successivi senza nessuna limitazione.

Art. 6.

La prima trattenuta verrà effettuata soltanto quando verranno corrisposti ai maestri gli stipendi in base al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto il fondo di previdenza e di assistenza e il fondo « pro cultura », avranno una sola Commissione amministrativa e un solo direttore.

Al termine del quinquennio, su richiesta della Commissione amministrativa, il ministro della istruzione pubblica potrà prorogare di un quinquennio il disposto del precedente comma, aumentando, ove occorra, il numero dei membri elettivi della Commissione amministrativa.

Anche in tal caso, però, la rinnovazione della Commissione amministrativa si farà per intero, allo scadere del primo quinquennio.

Finò a quando le due istituzioni avranno unica direzione, l'indennità da corrispondersi al direttore, a norma dell'art. 4 del presente decreto, sarà eguale alla metà dello stipendio a lui spettante per il posto che occupa nel ruolo al quale appartiene.

Art. 8.

Le elezioni della Commissione unica di cui al primo comma dell'articolo precedente avranno luogo non prima del 15 marzo e non oltre il 30 giugno 1920.

Sino all'insediamento della Commissione, l'amministrazione sarà affidata al direttore.

Art. 9.

È delegata al Governo del Re la facoltà di stabilire con regolamento, sentito il Consiglio di Stato, l'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni contemplate nel presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Manduria (Lecce).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Manduria ha perduto per varie cause diciannove dei suoi trenta componenti. Di fatto però, poichè cinque dei consiglieri rimasti in carica non partecipano da tempo alle adunanze, l'Amministrazione è nelle mani di sei sole persone.

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento del Comune ha accertato poi gravi irregolarità: le risultanze dell'inchiesta furono contestate al Consiglio comunale, il quale ha lasciato decorrere il termine assegnatogli senza rispondere. Frattanto la popolazione non tralascia occasione per manifestare la sua sfiducia ed il suo malcontento contro i rappresentanti municipali.

In questi ultimi tempi l'agitazione si è andata accentuando, perchè il Consiglio, sebbene ridotto a così esiguo numero, ha adottati provvedimenti ritenuti non inspirati all'interesse generale ed esiziali per le finanze del Comune.

In tale situazione, poichè l'atteggiamento assunto dalla popolazione mette in grave pericolo l'ordine pubblico, si ravvisa necessario ed urgente lo scioglimento del Consiglio comunale per affidare l'Amministrazione del Comune ad un R. commissario.

A ciò provvede, sul conforme parere del Consiglio di Stato, in data 12 corr., lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Manduria, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Vincenzo Letico, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Genazzano (Roma).

SIRE!

Da qualche tempo i pubblici servizi del comune di Genazzano, ed in ispecie quelli dell'approvvigionamento e dei profughi, procedevano irregolarmente, sì da dar luogo a continue lagnanze e persino a minacce di disordini.

Tale stato di cose si aggravò in seguito alle dimissioni del sindaco, che determinarono una crisi insanabile, tutta la Giunta essendosi resa solidale con lui; il prefetto fu costretto pertanto ad affidare provvisoriamente la gestione della civica azienda ad un suo commissario, il quale non ha mancato di far opera di conciliazione per ottenere un accordo fra gli opposti elementi di cui è composto il Consiglio e per formare una nuova Amministrazione. Ogni tentativo essendo però riuscito infruttuoso, attese le condizioni dello spirito pubblico della popolazione che non ha cessato di manifestare la sua ostilità verso la rappresentanza elettiva per l'abbandono in cui vennero lasciati i pubblici servizi, anche per ragioni di ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, sul conforme parere espresso del Consiglio di Stato in adunanza 1° agosto, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Genazzano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Nicolò Diana è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lentini (Siracusa).

SIRE!

In seguito alle dimissioni irrevocabilmente rassegnate dal sindaco, dalla Giunta e da numerosi consiglieri comunali di Lentini, la rappresentanza municipale è ridotta ad otto membri soltanto dei trenta assegnati al Comune.

In tale situazione, non potendosi provvedere alla ricostituzione del Consiglio comunale per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, se ne rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 agosto, lo scioglimento.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Francesco Riillo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calascibetta (Caltanissetta).

SIRE!

Per le disposizioni presentate da 15 consiglieri di Calascibetta su 20 assegnati al Comune, l'Amministrazione non è in grado di funzionare, tanto si è dovuto provvedere alla provvisoria gestione della civica azienda con un commissario prefettizio.

Non essendo possibile addivenire alla ricostituzione della normale rappresentanza per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, è necessario come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza del 19 settembre, lo scioglimento del consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calascibetta, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Vincenzo Rao, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VTTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collesalvetti (Pisa).

SIRE!

L'Amministrazione municipale di Collesalvetti, per l'assenza del sindaco e per la limitata capacità degli assessori, da tempo si è quasi del tutto disinteressata della civica azienda, dando luogo ad un vivo malcontento nella popolazione.

Avendo poi rassegnate le dimissioni il sindaco e la Giunta, si è dovuto provvedere alla temporanea gestione del Comune con un commissario prefettizio, i cui tentativi per la ricostituzione della Amministrazione, sono riusciti infruttuosi.

Intanto, su venti consiglieri assegnati al Comune, risultano dimissionari otto e deceduti tre, mentre su quattro, residenti fuori del Comune, non è possibile fare alcun assegnamento.

Tale situazione è aggravata da una seria agitazione che da tempo serpeggia nella classe dei contadini, i quali costituiscono la maggioranza della popolazione.

Pertanto, allo scopo di assicurare la regolarità dei servizi e particolarmente per provvedere alla gestione annonaria, è necessario, come ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale, anche per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collesalvetti, in provincia di Pisa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Enrico Womberg è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ozieri (Sassari).

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate da sedici consiglieri, compreso il sindaco, su venti assegnati al Comune, l'amministrazione comunale di Ozieri non è più in grado di funzionare, tanto che si è dovuto provvedere alla temporanea gestione di un commissario prefettizio.

Essendo riuscito infruttuoso ogni tentativo per far recedere i rappresentanti dalle rassegnate dimissioni, e dovendosi assicurare la regolarità dei servizi pubblici - specie dopo l'agitazione verificatasi in conseguenza del rincaro dei generi alimentari - è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge, comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Ozieri, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Agostino Marcialis è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 ottobre 1919, su decreto che scioglie il Consiglio comunale di Barletta (Bari).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Barletta, in seguito alle dimissioni irrevocabilmente presentate da 37 consiglieri, tra i quali il sindaco ed i componenti la Giunta municipale, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile provvedere alla ricostituzione della normale rappresentanza, per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barletta, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. cav. Francesco Giannitrapani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Gerolamo Biscaro — gr. uff. Francesco Mazzinghi.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca di merci caricate a bordo del piroscafo austro-ungarico *Moravia*;

Udita la relazione del Commissario delegato cons. Biscaro nel giudizio per la confisca di 72 balle di juta segnate colla marca e numeri India 9 Galatz n. 6082-6152 rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Moravia* che all'inizio della guerra si trovava nel porto di Massaua;

Vista la sentenza 13 aprile 1916 con la quale essendo ritenuta la nazionalità nemica di tale merce ne fu dichiarato continuativo il sequestro;

Visto il decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina, col quale furono confiscate le merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera germanica o austro-ungarica sequestrate nei porti del Regno e delle colonie all'inizio delle ostilità; e il prezzo o le indennità di requisizione corrispondenti alle partite di merci vendute requisite;

Viste le note 27 aprile e 23 maggio 1919 con le quali il detto Ministero domandò la legittimazione della confisca;

Visto il decreto presidenziale 18 agosto 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* col quale fu dichiarata chiusa l'istruttoria concernente il presente giudizio;

Poichè nessuno si è costituito in giudizio;

Poichè risulta che alla partita di 72 balle juta come sopra descritte, è stata assegnata la indennità di requisizione di L. 61,346.22 e che con decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 452 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 aprile successivo, il sequestro relativo a tale merce è stato revocato;

In conformità alle conclusioni del Commissario del Governo;

La Commissione

DICHIARA

darsi atto dell'avvenuta revoca del sequestro e non esser luogo ad ulteriori procedimenti.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede via dei Gracchi n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Formica Bertetti, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 15 ottobre 1919.

Il segretario: CURCIO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca di merci caricate a bordo del piroscafo austro-ungarico *Moravia*;

Sentita la relazione del commissario delegato consigliere Biscaro nel giudizio per la confisca di tre partite di cinque balle di pelle secche per ciascuna, rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Moravia* che all'inizio della guerra si trovava nel porto di Massaua, e della indennità di requisizione della merce medesima;

Vista la sentenza 25 marzo 1916, con la quale la Commissione, ritenuta la nazionalità nemica di tale merce, ne dichiarò continuativo il sequestro, respingendo la domanda della Ditta Swneska Hnd'

e Skimaffaren di Malmö (Svezia) che ne aveva rivendicata la proprietà;

Visto il decreto 15 marzo 1919 col quale furono confiscate le merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera germanica e austro-ungarica sequestrate nei porti italiani e delle colonie all'inizio delle ostilità e il prezzo o le indennità di requisizione corrispondenti alle partite di merci vendute o requisite;

Viste le note 27 aprile e 23 maggio 1919 con le quali il Ministero della marina domandò la legittimazione della detta confisca;

Visto il decreto presidenziale 18 agosto 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* col quale fu dichiarata chiusa l'istruttoria concernente il presente giudizio;

Vista la nota 8 luglio 1919 del Ministero della marina da cui risulta che le suddette 15 balle di pelle sono state requisite dall'autorità militare e che la indennità corrispondente, netta di spese fu stabilita in L. 6606,59 per le cinque balle segnate S. S. C. 1460-1464, in L. 7170 per le cinque balle segnate S. S. C. 1455-1459, e in lire 7349,37 per le cinque balle segnate A. T. A. 67-71;

Poichè nessuno si è costituito in giudizio;

Poichè la confisca è legittima a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando insufficiente il fondo destinato al risarcimento dei danni derivati da atti ostili del nemico contrario al diritto delle genti;

Visto l'art. 17 del regolamento interno;

DICHIARA

legittima la confisca delle indennità di requisizione delle suddette quindici balle di pelli secche rinvenute a bordo del piroscafo *Moravia*;

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919 nella sede della Commissione delle prede via dei Gracchi n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 15 ottobre 1919.

Il segretario, *Curcio.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Osvaldo Paladini.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca di merci rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Moravia*;

Udita la relazione del commissario delegato consigliere Biscaro nel giudizio per la confisca delle seguenti merci di nazionalità nemica già esistenti a bordo del piroscafo mercantile *Moravia* di bandiera austro-ungarica sequestrato dal Governo italiano nel porto di Massaua all'inizio delle ostilità contro l'Austria-Ungheria e cioè:

W. G. G|M. D. S. - 7022|31 - dieci balle di pelli salate;

G. S. C.|M|D. S. - 41|45 - cinque balle di pelli salate;

Sentito il commissario del Governo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte con cui chiese la confisca delle merci;

Poichè con decreto Ministeriale 15 marzo 1919 fu dichiarata la confisca delle merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera austro-ungarica e germanica sequestrate nei porti italiani e delle colonie all'inizio delle ostilità e del prezzo o indennità di requisizione corrispondente alle partite di merci vendute o requisite;

Poichè con sentenza 20-31 dicembre 1916 questa Commissione ha dichiarato continuativo il sequestro delle merci sovra descritte perchè ritenute di nazionalità nemica;

Poichè il fondo costituito in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, si è dimostrato insufficiente a indennizzare i cittadini danneggiati da atti di ostilità del nemico contrari ai principî del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti onde si giustifica la confisca delle merci di nazionalità nemica trovato a bordo dei suddetti piroscafi, a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Poichè nessuno si è costituito in giudizio per contestare la legittimità della confisca;

Poichè dalla nota 6 settembre 1918 del Ministero della marina risulta che le due partite di pelli salate di cui sopra, sono state requisite e che la relativa indennità di requisizione fu stabilita in L. 13.613,51 per la prima e in L. 8476,18 per la seconda;

Visto l'art. 17 del regolamento interno;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la confisca delle seguenti merci di nazionalità nemica già esistenti a bordo del piroscafo *Moravia*: W. G. C|M. D. S. - 7022-31 dieci balle di pelli salate e G. S. C.|M. D. S. - 4-45 cinque balle di pelli salate stabilite in complessive L. 22.089,69.

Così deciso nell'udienza del giorno 20 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Avet, Paladini, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 20 ottobre 1919.

Il segretario: *Curcio.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	83.72	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.76	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 2 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125,04 — Londra 49,48 — Svizzera 227,00 — New York 12 33 — Oro 196,18.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 23 marzo 1919:

Sbarra Raffaela, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 16 febbraio 1919.

Per l'interruzione prende posto in ruolo fra Seccia Lucrezia e Calosso Ines nata Angeloni.

Con decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919:

Pera Giuseppina, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 24 aprile 1919, e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 25 aprile 1919.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO Martedì, 2 dicembre 1919

Presidenza del vice presidente PATERNO'.

La seduta è aperta alle ore 15.

Costituzione provvisoria dell'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Invita i sei più giovani dei senatori presenti a fungere da segretari dell'ufficio di presidenza.

Prendono posto come segretari provvisori, i senatori Di Lorenzo, Brandolin, Del Carretto, Bettoni, Giardino e Triangi.

(Approvazione del processo verbale, della seduta precedente).

BRANDOLIN, ff. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni della presidenza.

DI LORENZO, ff. da segretario, legge il decreto reale col quale venne sciolta la Camera dei deputati e venne stabilito il giorno primo dicembre 1919 per la riconvocazione del Senato del Regno e della nuova Camera dei deputati.

Comunicazioni del governo.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Per incarico del presidente del Consiglio annuncia al Senato che Sua Maestà il Re con decreto del 24 stesso mese, ha accettato le dimissioni dalla carica:

di ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra rassegnate dall'on. avv. Ugo Da Como, già deputato al Parlamento;

di sottosegretario di Stato dello stesso Ministero rassegnate dall'on. march. Marco di Saluzzo, senatore del Regno;

di sottosegretario di Stato per le colonie, rassegnate dall'onorevole march. Alberto Theodoli, già deputato al Parlamento;

con successivi decreti del 25-26 stesso mese l'Augusto Sovrano ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro degli affari esteri rassegnate dall'on. avv. Tommaso Tittoni, ministro di Stato senatore del Regno, ed ha nominato alla carica medesima l'on. professore avv. Vittorio Scialoia, senatore del Regno.

Con decreto poi del 24 scorso mese Sua Maestà il Re ha nominato sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti l'on prof. Pompeo Molmenti, senatore del Regno.

Infine, con decreto del 26 scorso novembre è stato soppresso il Ministero per l'assistenza militare per le pensioni di guerra ed i servizi ad esso devoluti sono trasferiti con le relative attribuzioni alle dipendenze del ministro del tesoro.

Congedi.

Sono accordati congedi ai senatori De Riseis e Papadopoli.

Votazione per la designazione del presidente del Senato.

DI LORENZO, ff. funzione da segretario. Procede all'appello nominale per la votazione per la designazione del presidente del Senato.

Le urne rimangono aperte.

Indirizzo al presidente Bonasi.

BAVA-BECCARIS. Nella riunione tenutasi nella sala Maccari alla quale intervenne gran numero di senatori, io ebbi il sommo dolore di comunicare che, malgrado le insistenze, che a nome di molti colleghi, io avevo fatto presso l'illustre ed amato nostro presidente conte Bonasi, perchè accettasse di essere designato alla carica di presidente egli, con grande suo rammarico, mi espresse la sua formale intenzione di non potere, per ragioni di salute, accettare l'alto ufficio.

Voi ben comprendete quanto grande sia stato il mio rammarico che il Senato debba privarsi dell'opera sua imparziale, nobile e dignitosa di così illustre uomo. Ma abbiamo purtroppo dovuto piegare al suo desiderio, e, volendo dargli un attestato solenne del nostro rincrescimento e della nostra gratitudine abbiamo creduto di dovergli dedicare un indirizzo, che è stato redatto dal senatore Molmenti, il quale ora ne darà lettura al Senato.

MOLMENTI (legge). — Presidente illustre e onorando.

È in tutti noi ancor vivo il ricordo di quella memorabile adunanza del 20 novembre dell'anno scorso, quando chiamato dalla fiducia del Re e del Governo all'altissimo seggio da voi così degnamente coperto, voleste, con modestia pari all'altezza dell'animo, dichiarare ai colleghi che soltanto temporaneamente vi eravate piegato a sobbarcarvi all'eccelso ufficio, poichè vi pareva che i lunghi e onesti servizi resi alla Patria nelle supreme magistrature vi avessero affievolite le forze.

Pure, in quella stessa adunanza, inneggiando alla vittoria delle armi nostre che finalmente ci assicurava i destinati confini dell'Italia auspicati da Dante, mostraste con la calda eloquenza della parola come non potesse il Senato trovar più efficace interprete dei suoi magnanimi sensi; di che vi fu testimonianza sicura il plauso unanime onde si chiuse la storica seduta.

Il voto concorde del Senato vi avrebbe certamente restituito all'alto seggio a cui vi piacque di rinunziare; ma, poichè sarebbe opera vana contrastare a ciò che non fu infingimento di modestia, ma risoluzione meditata e immutabile, vogliamo almeno pubblicare e solennemente dimostrarvi il nostro affettuoso rammarico nel rassegnarci a non avervi più come capo del nostro consesso.

E, invero, chi meglio di Adeodato Bonasi poteva rappresentarci? La vita intemerata, tutta consacrata a servizio della patria, così in guerra come in pace, così quando giovane prendeste le armi a difenderla, come quando maturo d'anni e di sapienza ne patrocinaste i nuovi destini, il decoro dell'aspetto ove la dignità dell'animo si riflette, tutto in voi richiamava al pensiero una di quelle austere figure, assertrici della virtù della sapienza latina, che noi conoscemmo ed amammo nelle pagine della storia e nelle immagini dell'arte (Vivissimi applausi). Ora è vanto nostro affermare come esse si rinnovarono nei più nobili campioni della generazione che ha veduto il miracolo della patria reintegrata, sogno di martiri e patriotti e delle giovani vite che ieri s'immolarono per lei (Applausi vivissimi prolungati).

(Seguono le firme di 160 senatori senza gli aderenti).

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. A nome del Governo, mi associo con tutta l'effusione dell'animo alla manifestazione così piena di nobile sentimento, di affetto e di stima che il Senato ha espresso con l'eloquente indirizzo, redatto dalla penna maestra del nostro collega Molmenti, e da lui testè letto.

Il Governo ha manifestato all'illustre antico presidente del Senato la sua più completa venerazione, la sua più completa fiducia in tutte le circostanze, in cui esso ebbe rapporti con lui per ragioni dell'altissimo suo ufficio. E il presidente del Consiglio gli ha anche espressamente manifestato, alcuni giorni or sono, il vivo desiderio del Governo che egli potesse essere di nuovo assunto alla prima carica parlamentare dello Stato, come si sapeva che era desiderio dei colleghi del Senato di elevarvelo. E con grande rammarico così il presidente del Consiglio come il Gabinetto appresero le ragioni dolorose, invincibili per le quali l'illustre conte Bonasi non poteva accettare questa candidatura.

Io, particolarmente, mi sento onorato e commosso nel mandare a nome del Governo il riverente tributo della stima e dell'ammirazione, che tutti qui egualmente sentiamo, alla persona insigne di Adeodato Bonasi, poichè rammento che forse in quest'aula io sono, e me ne tengo onoratissimo, colui che ha più antichi rapporti di stima e di consuetudine col senatore Bonasi.

Ebbi la fortuna di averlo a maestro nei primi anni del suo insegnamento universitario (tempi ormai tanto lontani); ebbi la fortuna di averlo a maestro, quando da pochissimi anni Adeodato Bo-

nasi aveva deposto la divisa di soldato, con la quale aveva valorosamente combattuto per la libertà d'Italia. E ancora nella sua pupilla fiammeggiava l'ardimento del combattente glorioso.

Ricordo il fascino del suo insegnamento, l'alto senso di patriottismo e la dottrina che spiravano da ogni parola che egli pronunciava dalla cattedra.

Rammento l'entusiasmo col quale noi giovani scolari lo seguivamo, e traevamo profitto dalle sue lezioni. E mi è grato che anche egli rammenti quel lontano tempo in cui si iniziò la nostra conoscenza, e si compiaccia spesso di ricordare d'essere stato il mio maestro.

E poichè parlo di Adeodato Bonasi come maestro, permettetemi che dal nulla della mia persona passi a un ricordo molto più elevato. Noi abbiamo la fortuna di avere un Re che sente i doveri di Re costituzionale nel più alto grado, e che è esempio alla nazione di rispetto alle leggi fondamentali dello Stato di ossequio al potere del Parlamento ed ai diritti del popolo, abbiamo un Re, il cui animo, il cui intelletto sono aperti a tutte le aspirazioni sane della democrazia, di quello spirito di democrazia che oggi è irresistibilmente la traccia sulla quale deve svolgersi il progresso delle istituzioni di uno stato libero. Ebbene, sia onore per Adeodato Bonasi il rammentare che colui il quale fu maestro di diritto costituzionale e di diritto pubblico al nostro Re fu appunto Adeodato Bonasi (Applausi vivissimi e prolungati).

Il Senato perdonerà se io non ho potuto, chiamato all'improvviso all'onore di parlare a nome del Governo, su argomento così alto e degno dire in migliori parole quello che l'animo mio sente; quello che io non ho potuto esprimere più altamente il Senato, nell'altezza del suo sentimento, lo completi e si unisca a me nel mandare ad Adeodato Bonasi l'augurio d'una vecchiezza ancora florida e sana, e il voto che egli possa trovarsi in mezzo a noi, se non come presidente, come rispettatissimo collega, a prendere parte lungamente ai nostri lavori. (Applausi vivissimi e prolungati).

PRESIDENTE. L'ufficio di presidenza del Senato si associa all'indirizzo letto dal senatore Molmenti od alle parole testè pronunziate dal ministro guardasigilli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

L'ufficio provvisorio di presidenza precede allo spoglio delle schede.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione.

Senatori votanti 162. Maggioranza 82.

Ebbero voti:

Tittoni Tommaso 116.

Tittoni senza alcun prenome 13.

Schede bianche 23.

Altri voti dispersi.

Dalla votazione risulta designato a S. M. il Re come presidente del Senato il senatore Tittoni Tommaso.

MELODIA. Propone che le schede portanti il semplice nome di Tittoni siano attribuite al senatore Tittoni Tommaso, essendo evidente che il loro voto è destinato al senatore Tommaso Tittoni.

PRESIDENTE. L'Ufficio di presidenza ha solamente il dovere di proclamare il risultato della votazione; il Senato può accogliere la proposta del senatore Melodia alla quale io personalmente, come senatore, aderisco.

La proposta del senatore Melodia, posta ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Il Senato designa a Sua Maestà il Re il nome del senatore Tommaso Tittoni a suo presidente con 123 voti.

La seduta è tolta alle ore 16,15.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Conte di Torino è partito, ieri sera, da Roma, alle 20,50, per Firenze.

S. A. R. il Duca di Oporto, che trovasi a Napoli, colpito da grave malattia, ha migliorato sensibilmente. Sua Altezza Reale è stato assalito da una crisi simile a quella che lo colpì lo scorso anno a Capri.

Necrologio. — Ad Arezzo, l'altro ieri, in un accesso di grave malattia cardiaca, decedeva il maggiore garibaldino cav. Giuseppe Migliacci, dei Mille di Marsala.

Riverito e stimato dai suoi concittadini, lascia di sè largo rimpianto.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 2. — Il *Daily Mail* ha da New York: Il senatore Lodge, capo dei repubblicani ostili al trattato di pace, ha pubblicato una dichiarazione, nella quale dice che nessuna modificazione è possibile alle riserve adottate dal Senato. Il presidente deve accettarle, oppure affrontare le conseguenze del suo rifiuto. Se il presidente decide di non accettare le riserve o insiste perchè esse siano sottoposte al giudizio popolare i repubblicani sono decisi a diffidare il presidente dinanzi al popolo.

LONDRA, 2. — *Camera dei comuni.* — Il sottosegretario di Stato agli affari esteri rispondendo ad una domanda intorno ai disordini verificatisi in Egitto dice: Vi furono finora tredici egiziani uccisi, 87 feriti, la maggior parte prima dell'intervento delle truppe britanniche.

In risposta a varie domande Winston Churchill dice che non si propone di domandare il rinnovamento della legge sul servizio militare obbligatorio che spira il 30 aprile prossimo.

Il totale degli effettivi britannici attualmente in Francia, egli aggiunge, è di 53 mila uomini di cui 3500 ufficiali.

LONDRA, 2. — Commentando la seduta inaugurale della XXV legislatura italiana, il *Times* scrive che le manifestazioni tributate al Re d'Italia dal popolo di Roma e dai senatori e dai deputati non socialisti produrranno grande soddisfazione in Inghilterra.

I socialisti non potrebbero rendersi un peggior servizio se si permettessero di offendere un Monarca che ha dato prova di tanto valore e si è dimostrato democratico nel vero senso della parola.

I socialisti ed i repubblicani italiani si dovrebbero ricordare del monito di un vecchio rivoluzionario più anziano di loro che espresse un principio che vale oggi ancora come quando fu manifestato: « La monarchia ci unisce, la repubblica ci dividerebbe ».

BUCAREST, 2. — Alla Camera romena il presidente ha letto una lettera direttagli dal ministro d'Italia comm. Martin Franklin per ringraziarlo delle parole di simpatia all'Italia e per la dimostrazione della Camera, nuova prova degli intimi legami che uniscono i due popoli.

La lettura della lettera è stata accolta da grandi applausi e da ripetute grida di « Viva l'Italia! ».

WASHINGTON, 2. — Wilson in un messaggio annuncia che indirizzerà quanto prima al Congresso un altro messaggio relativo alle questioni del trattato di pace.

Il messaggio presidenziale odierno tratta unicamente di questioni di politica interna, del bilancio, del regime delle imposte, dei lavori, del caro-viveri, ecc.

Il lavoro, egli dice, non deve essere trattato come una merce. Le stipulazioni del patto della Società delle nazioni relative al lavoro aprono le uniche vie che condurranno alla pace industriale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*